

COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA



**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI
ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO**
sulla società in *house providing* Bisignano Servizi srl

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14
del 6 marzo 2017

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Soggetti destinatari

Articolo 3 - Principi generali

TITOLO II – CONTROLLO ANALOGO

Articolo 4- Attuazione del Controllo Analogo

Articolo 5- Controllo societario

Articolo 6 - Controllo economico, finanziario e patrimoniale

Articolo 7 - Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati

Articolo 8- Controllo sulla gestione

Articolo 9 – Accesso ad atti e documenti

Articolo 10 - Modalità temporali di attuazione del Controllo Analogo

Articolo 11- Controllo ex-ante

Articolo 12 - Controllo contestuale

Articolo 13 Controllo ex-post

Articolo 14 - Obblighi della Società Partecipate *in house providing*

Articolo 15- Struttura preposta al Controllo Analogo

Articolo 16 - Funzioni del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo

Articolo 17 - Il Contratto di Servizio

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18 - Collaborazione richiesta alla Società Partecipata *in house providing*

Articolo 19- Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale della Società Partecipata

Articolo 20 - Diritto di informazione e accesso agli atti

Articolo 21- Tempi di riscontro alle richieste

Articolo 22 – Sanzioni

Articolo 23 - Norme di coordinamento

Articolo 24 - Entrata in vigore del presente Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Bisignano nei confronti della propria Società Partecipata non quotata a capitale interamente pubblico BISIGNANO SERVIZI SRL (modello di gestione in *house providing*), in base a quanto disposto dall'art. 147 quater, D.lgs. n. 267/2000 (Tuel) e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

2. La Società Partecipata rappresenta un "comparto" amministrativo dell'Ente Comunale a cui sono attribuite attività finalizzate al perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell'interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990 e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

3. A tale fine il Comune di Bisignano, definisce un sistema di controlli sulla società non quotata cui partecipa, allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

4. Il presente Regolamento è rivolto a disciplinare l'attività di vigilanza e controllo analogo, a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici in particolare:

a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui deve tendere la società partecipata dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di *monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive*;

b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico-finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;

c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi della società partecipata;

d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui la società dovrà attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

5. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste nello Statuto della società partecipata, nonché da altri Regolamenti Comunali, in particolare il Regolamento sul Sistema dei controlli interni e il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Il sistema di controllo analogo sulle attività poste in essere dalla società partecipata è effettuato dal "Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo", appositamente istituito, così come specificato al successivo art. 15 del presente Regolamento.

7. In particolare, il Controllo Analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale e del conseguimento dei livelli attesi di qualità dei servizi.

8. Per l'applicazione del Controllo Analogo:

- a) lo Statuto della Società non deve consentire l'ingresso nel capitale sociale di soggetti privati;
- b) le decisioni strategiche devono essere sottoposte all'esame preventivo del Comune di Bisignano;
- c) il Comune di Bisignano assegna gli obiettivi strategici alla società partecipata *in house providing*, e conseguentemente effettua il monitoraggio al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e le eventuali azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento si applica alla società partecipata non quotata del Comune, a totale partecipazione pubblica controllata dal Comune di Bisignano.

2. Ai fini del presente Regolamento si definisce società partecipata *in house providing* la società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza del capitale a totale partecipazione pubblica con impossibilità di apertura ai privati e su cui lo stesso comune esercita il c.d. controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 - Principi generali

1. La società controllata dal Comune di Bisignano uniforma la sua attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine la società uniforma lo statuto, i regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

TITOLO II – CONTROLLO ANALOGO

Articolo 4- Attuazione del Controllo Analogo

1. Il Controllo Analogo si articola in quattro tipologie:

- a) Controllo societario;
- b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
- c) Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
- d) Controllo sulla gestione.

2. Le diverse tipologie del Controllo Analogo si esercitano attraverso gli Organi del Comune di Bisignano e la struttura appositamente istituita all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 1, Tuel, che ne sono responsabili.

3. Per l'attuazione del Controllo Analogo, e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento, la Società trasmette alla struttura preposta al controllo tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 5- Controllo societario

1. Il Controllo societario viene attuato dal Comune di Bisignano, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, con particolare riferimento alla lett. a), lett. b), lett. e), lett. g), lett. m), Tuel.

Articolo 6 - Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale tende ad indirizzare l'attività della società partecipata verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune di Bisignano la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.

2. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:

- a) preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget;
- b) contestuale con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
- c) a consuntivo con l'analisi dei bilanci di esercizio.

3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, la Società trasmette alla struttura preposta al controllo:

- a) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) – a cadenza semestrale;
- b) un report sui flussi di liquidità - a cadenza semestrale;
- c) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa - a cadenza semestrale;
- d) un report tecnico-gestionale - a cadenza semestrale - analitico e dettagliato

I reports di cui al comma 3 fanno parte integrante e sostanziale delle relazioni semestrali di cui al comma 3 dell'articolo dell'art. 12.

4. Il Revisore dei Conti ha facoltà di effettuare qualsiasi verifica tesa ad accertare che le attività della società *in house providing* non comprometta gli equilibri economici finanziari dell'Ente.

Articolo 7 - Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati

1. Il Controllo sull'efficienza ed efficacia teso a misurare la qualità dei servizi erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del Controllo Analogico.

2. Nella fase preventiva il Controllo si esplica in sede di definizione dei Contratti di Servizio e l'analisi dei piani industriali.

3. Nella fase contestuale il monitoraggio viene effettuato attraverso l'analisi dei reclami e disservizi - a cadenza semestrale;

4. Nella fase a consuntivo il Controllo è effettuato attraverso:

- a) l'analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) - a cadenza almeno biennale;
- b) l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio – a cadenza annuale.

Articolo 8- Controllo sulla gestione

1. Il Controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione da parte della Società di Regolamenti in materia:

- a) di gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla disciplina del codice degli appalti ;
- b) di assunzione del personale e di conferimenti incarichi e consulenza, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP.AA. e del principio di riduzione dei costi, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni;

2. La Società per gli atti di straordinaria gestione finalizzati all'attuazione degli indirizzi e raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati ai sensi del successivo art. 10, ha l'onere di informare preventivamente il "Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo" di cui all'art. 15 in ordine a:

- a) le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo;
- b) contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori alle soglie comunitarie;
- c) locazioni di beni immobili superiori a sei anni;
- d) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati fermo restando i vincoli imposti dai relativi Contratti di Servizio;
- e) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società.

Art 9 – Accesso ad atti e documenti

La struttura preposta al Controllo Analogo, nonché i Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 43 del TUEL e successive modifiche ed integrazioni potranno richiedere atti ed ogni documentazione utile alle finalità del controllo (ex ante, concomitante ed ex post) della società partecipata dal Comune per l'espletamento del loro funzioni. Tali richieste dovranno essere esaudite, senza ritardo, nei tempi utili e consentiti dalla legge.

I consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 10 - Modalità temporali di attuazione del Controllo Analogo

1. Il Comune di Bisignano esercita il Controllo Analogo sulla propria Società Partecipata di cui all' art. 2, comma 2, del presente Regolamento e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione della attività societaria.

2. Il Controllo Analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:

- a) Controllo ex-ante - indirizzo dell'Amministrazione;
- b) Controllo contestuale- monitoraggio;

c) Controllo ex-post – verifica

3. Le modalità del Controllo Analogico vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50 del Tuel, e dallo Statuto della Società.

Articolo 11 - Controllo ex-ante

1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, Tuel, tenuto conto anche di eventuali proposte della società partecipata *in house providing*.

2. Nel documento di programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.

3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione della Società si deve conformare.

4. La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici della società partecipata.

5. La Società, entro il 15 ottobre di ogni anno, presenta il budget annuale economico finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo contenente:

- gli obiettivi che si intendono raggiungere in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione del Comune,
- il piano degli investimenti,
- il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso.

Il budget annuale è sottoposto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.

6. La Giunta Comunale può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.

Articolo 12 - Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, in tempo utile ai fini della istruttoria per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193, Tuel, la Società presenta una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché il Consiglio Comunale possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

2. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi della Società dovranno attenersi.

3. Il Controllo contestuale, effettuato con il supporto "Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo", viene attuato attraverso il monitoraggio delle relazioni semestrali, trasmesse dalla Società entro il 31 luglio e 31 gennaio, nelle quali:

a) viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;

b) sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.

4. I soggetti tenuti ad effettuare il Controllo Analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.

5. Il Servizio "Società Partecipate e Controllo Analogo" può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società, in analogia a quanto disposto dall'art. 147 quinquies e dall'art. 153, comma 4, Tuel.

6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte del Servizio "Società Partecipate e Controllo Analogo" per essere poi sottoposta alla Giunta Comunale per le eventuali valutazioni di competenza.

Articolo 13- Controllo ex-post

1. In fase di approvazione del Rendiconto, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti del TUEL il Consiglio Comunale da' atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della società partecipata.

2 Anche in questa fase del Controllo, il Consiglio Comunale, sulla base dei risultati raggiunti, può rimodulare gli obiettivi della programmazione.

Articolo 14 - Obblighi della società partecipata *in house providing*

1. Gli Organi amministrativi della società partecipata *in house providing*, al fine di garantire che l'attività di questa si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono tenuti a:

a) conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Comunali;

b) uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dal Servizio "Società Partecipate e Controllo Analogo" preposto ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico- finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti;

c) adottare un proprio sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare le attività e le azioni a supporto delle decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione Comunale;

d) pubblicare sul proprio sito, o sul sito del Comune, i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dall'Amministrazione Comunale nei documenti di programmazione di cui all'art. 170, Tuel e le risultanze del controllo attuato in applicazione del presente regolamento;

e) rispettare le scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Bisignano i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 e gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Bisignano, la società controllata dall'Ente si impegna ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione, che si applicano alla società in house.

4. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si applicano le misure di cui al successivo art. 22.

Articolo 15 - Struttura preposta al Controllo Analogo

1. E' istituito il "Servizio Società Partecipata e Controllo Analogo", preposto ad attuare il Controllo Analogo della società partecipata in house providing del Comune di Bisignano.

2. Il Servizio "Società Partecipate e Controllo Analogo" è svolto sotto la direzione del Responsabile del Settore Secondo e da personale interno qualificato con specifiche competenze informatiche ed amministrative, per come individuato con deliberazione di Giunta comunale.

3. Alle riunioni del Servizio "Società Partecipate e Controllo Analogo" sono sempre invitati il Sindaco, l'Assessore con delega Società Partecipate, l'Assessore con delega al Bilancio e Programmazione finanziaria, il Responsabile del Settore Primo, il Presidente della 5^a Commissione Consiliare Sanità, Servizi Sociali, Lavoro, Personale e Risorse umane ed *un Consigliere Comunale che verrà indicato annualmente dalla 5^a Commissione Consiliare Sanità, Servizi Sociali, Lavoro, Personale e Risorse umane*".

4. La società partecipata in *house providing* istituisce all'interno della propria struttura un Ufficio referente con funzione di interfaccia rispetto al Servizio Partecipate e Controllo Analogo del Comune di Bisignano.

Articolo 16 - Funzioni del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo

1. Il Servizio Società Partecipate e Controllo analogo costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli Organi Societari.

2. Il Servizio cura i rapporti con la Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo sulla corretta

applicazione delle norme vigenti in materia societaria, nonché presidia i Contratti di Servizio.

3. Il Servizio assicura supporto giuridico-amministrativo agli Organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società, i Contratti di Servizio, la qualità dei servizi.

4. Il Servizio è coinvolto dagli Organi dell'Ente anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli Organismi partecipati.

5. Il Servizio, inoltre, cura la tenuta e la raccolta dello statuto, Regolamenti, Contratti di Servizio e reportistica inerenti le Società, nonché la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

6. Il Servizio trasmette rapporti periodici informativi alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, per il tramite della Presidenza del Consiglio Comunale. I report analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte della società partecipata delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

7. Per l'espletamento delle funzioni indicate ai precedenti punti Il Servizio organizza la predisposizione ed implementazione di idoneo sistema informativo per la rilevazione:

- dei rapporti finanziari tra il Comune e l'organismo gestionale esterno;
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società partecipata;
- il rispetto degli standard quantitativi e qualitativi stabiliti dai contratti di servizio;
- il rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti per il reclutamento del personale,
- l'acquisto di beni, servizi e forniture, l'affidamento di lavori, il conferimento di incarichi
- il grado di soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

8. L'Amministrazione Comunale assicura e destina al Servizio le dotazioni di risorse umane e attrezzature adeguate.

Articolo 17 - Il Contratto di Servizio

1. La Giunta Comunale approva con propria deliberazione lo schema di Contratto di Servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi.

2. Il Contratto di Servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto Comunale o del presente Regolamento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18 Collaborazione richiesta alla società partecipata *in house providing*

1. La società partecipata *in house providing* assicura al Comune di Bisignano le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, Statuto e del presente Regolamento, come evidenziato negli articoli precedenti, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte comunale del Controllo Analogo e delle altre forme di controllo previste.
2. In particolare, garantisce:
 - a) lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;
 - b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
 - c) la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
 - d) la partecipazione, quando invitata, alle riunioni del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo e alle convocazioni degli Organi dell'Ente.

Articolo 19 Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale della società partecipata

1. Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente dovranno partecipare anche i componenti del Collegio Sindacale della Società Partecipata *in house providing*.
2. Ai fini dell'attuazione del Controllo Analogo, il Comune di Bisignano può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni del Collegio Sindacale in merito:
 - a) all'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti e appalti;
 - b) all'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e di Crescita Interno e dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;
 - c) all'applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;
 - d) all'applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni.

Articolo 20 - Diritto di informazione e accesso agli atti

1. I Consiglieri Comunali, come già stabilito nell'art 9 del presente Regolamento e ai sensi dell'art. 43 comma 2 del TUEL, hanno diritto di ottenere dalla Società tutte le notizie e le informazioni di cui dispone, utili all'espletamento del mandato.
2. La richiesta deve pervenire dal consigliere comunale accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tale fine.
3. La dichiarazione contiene un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 21 - Tempi di riscontro alle richieste

1. Qualora per la propria attività il Servizio deputato al controllo delle Società Partecipate richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le stesse devono darne riscontro entro la seguente tempistica:

- a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;
- b) entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.

2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del Comune di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Articolo 22 – Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte della Società Partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, i componenti dell'Organo di Amministrazione di nomina comunale possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Articolo 23 - Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui al D.lgs. n. 39/2013, D.Lgs. n.33/2013 e L.190/2012, D. Lgs. 175/2016.

2. Le previsioni del presente regolamento esplicano effetto abrogativo per le disposizioni incompatibili contenute nei vigenti regolamenti comunali.

Articolo 24 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.